COMUNE DI ORNAVASSO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI IN FORMA CIVILE E DELLE UNIONI CIVILI

(approvato con Delibera Consiliare n. 23 del 01 09 2020)

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni in forma civile e delle unioni civili

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili come regolati dalle disposizioni di cui agli artt. dal 106 al 116 del Codice Civile e del comma 3 dell'articolo 1 del D.P.R. 3.11.2000 n.396.

Art. 2 - Valutazioni

Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo, ai sensi dell'articolo 109 del Codice Civile, alla richiesta di celebrazione in altro Comune non rientrano i diversi orari in cui altri comuni consentono le celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili.

Art. 3 - Celebrazione del matrimonio e dell'unione civile

- Per la celebrazione del matrimonio e dell'unione civile può intervenire il Sindaco quale Ufficiale di Governo o in sua assenza il Vice Sindaco e gli Assessori appositamente delegati ovvero funzionario comunale in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed appositamente delegato o altri come previsto dalla normativa vigente. Al matrimonio e all'unione civile dovranno intervenire 2 testimoni, anche parenti con gli sposi, uno per ciascuno degli sposi.
- Nel caso di celebrazione di matrimonio o di unione civile fra cittadini stranieri è
 previsto l'intervento di un traduttore; gli interessati dovranno provvedere
 personalmente alla nomina nonché al pagamento del compenso al traduttore.

Art. 4 – Individuazione della "Casa Comunale" e dei locali per la celebrazione dei matrimoni in forma civile e delle unioni civili

- 1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e delle unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
- 2. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili
 - 1. Sala Ufficio del Sindaco Iº piano Piazza del Municipio 10;

- 2. Sala Consiliare Iº piano Piazza del Municipio 10;
- 3. Sala Affrescata edificio Ex Società Operaia Via Alfredo Di Dio 6/Piazza XXIV Maggio 19;
- 4. Locali comunali siti nello stabile detto "Società Operaia di Migiandone" nella Frazione Migiandone 100.
- 3. La Giunta Comunale, là dove dovessero esserci impedimenti tecnici per l'utilizzo dei locali individuati al comma 2, con proprio atto individuerà strutture alternative per le finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 5 - Richiesta locali

- Coloro che intendono celebrare matrimonio in forma civile o unione civile presso i locali individuati all'articolo 4 devono presentare domanda, come da modello allegato al presente Regolamento (ALLEGATO A), per la concessione degli stessi al responsabile dell'Ufficio Segreteria, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio o unione civile, salvo casi straordinari;
- La prenotazione dei locali non può essere effettuata per matrimoni o unioni civili che s'intendono celebrare oltre 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 3. La prenotazione della cerimonia non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non avranno consegnato, entro e non oltre 7 giorni lavorativi precedenti la data della celebrazione del matrimonio o unione civile (il mancato pagamento entro il termine di 7 giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti), all' Ufficio di Stato Civile la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa come indicato all'articolo 9 se dovuta.
- Qualora il servizio richiesto non venisse erogato in tutto o in parte per causa imputabile al Comune si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte.
- Non si procederà al rimborso della somma versata in caso di mancata prestazione imputabile alle parti richiedenti.
- Delle circostanze di cui ai precedenti commi deve essere data comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile

Art. 6 - Indisponibilità dei locali

- 1. In caso di indisponibilità dei locali, individuati al precedente articolo 4, il responsabile dell'Ufficio Segreteria, comunicherà tempestivamente tale circostanza all'Ufficiale dello Stato Civile.
- 2. L'indisponibilità, salvo cause di forza maggiore, non può essere dichiarata per periodi in cui i locali fossero già stati prenotati nei termini indicati dall'articolo 4
- Contestualmente alla dichiarazione di indisponibilità o inagibilità dei locali dovranno essere individuate strutture alternative per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili.

Art. 7 - Prescrizioni per l'utilizzo

- 1. I locali devono essere disponibili per la cerimonia civile, puliti e sgombri da cose o attrezzature estranee all'arredo ordinario degli stessi.
- 2. Alle parti richiedenti è consentito di addobbare il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio o l'unione civile; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti.

Art. 8 - Orario per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili

- I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, dal lunedì al venerdì all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile e al primo sabato di ogni mese, sino alle ore 12.00.
- 2. Se il primo sabato del mese risulta essere festivo la possibilità di celebrazione di matrimonio o di unione civile si intende fissata al sabato successivo.
- Non sono celebrati matrimoni in forma civile ed unioni civili nei giorni di domenica, festivi e negli altri sabati oltre a quelli individuati nei commi precedenti.

Art. 9 – Onerosità e gratuità. Tariffe per la celebrazione dei matrimoni in forma civile e delle unioni civili

1. Per i matrimoni e le unioni civili da celebrarsi in via ordinaria e cioè durante l'orario di servizio dell'ufficio di Stato Civile e di cui almeno uno degli interessati sia residente nel Comune, ovvero cittadino onorario del Comune o iscritto nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero sempre del Comune (A.I.R.E.) non è dovuto alcun compenso sempre che il matrimonio o l'unione civile venga celebrato nella Sala Ufficio del Sindaco presso il palazzo municipale. In tutti gli altri casi come meglio riportato nella tabella seguente che si intende confermata così come approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 11/10/2016 ed in vigore dal 01/11/2016, gli interessati sono tenuti al pagamento di una tariffa quale contributo determinato anche in considerazione dei costi del personale necessario per l'espletamento del servizio e delle altre spese gestionali (pulizia, energia elettrica, ecc.):

Tariffa per utilizzo sala Ufficio del	Residenti	Non residenti
Sindaco di Piazza del Municipio 10	gratis	€ 150,00
Tariffa per utilizzo della Sala	Residenti	Non residenti
Consiliare di Piazza del Municipio 10	€ 100,00	€ 200,00
Tariffa per utilizzo della Sala	Residenti	Non residenti
Affrescata (ex Società Operaia) di Via Alfredo Di Dio 6/Piazza XXIV Maggio 19	€ 150,00	€ 300,00
Tariffa per utilizzo dei locali	Residenti	Non residenti
comunali siti nello stabile detto "Società Operaia di Migiandone" nella Frazione Migiandone 100	€ 100,00	€ 200,00

- 2. Ai fini di cui al precedente punto 1, si intendono "residenti" gli interessati dei quali almeno uno abbia, al momento della presentazione della relativa domanda, la residenza nel Comune di Ornavasso, sia cittadino onorario del Comune o iscritto nell'A.I.R.E. del Comune stesso.
- 3. Le tariffe per i diversi casi di cui al presente articolo ed i relativi aggiornamenti periodici saranno fissati dalla Giunta Comunale.
- 4. L' eventuale allestimento di mostre o esposizioni di quadri nelle sale già prenotate per la celebrazione di matrimoni civili o di unioni civili non costituirà ostacolo al normale svolgimento della cerimonia.

Art. 10 - Gestione del servizio

È consentito l'addobbo con fiori e arredi dei locali individuati all'articolo 4 a cura e spese dei richiedenti e che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

La sala dovrà essere quindi lasciata nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. È assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli o altro all'interno delle strutture comunali. Non è consentito svolgere rinfreschi, al di fuori di un semplice brindisi augurale, all'interno di alcun locale della sede comunale.

Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

È consentito lo svolgimento di servizi fotografici con apparecchiature che non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali per un garbato sottofondo di accompagnamento alla cerimonia.

Art. 11 - Individuazione di altre sedi

Viene demandato alla Giunta Comunale il compito di individuare eventuali altre sedi per la celebrazione dei matrimoni in forma civile e delle unioni civili nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 12 - Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30.06/2003 n. 196 recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 13 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e viene abrogato il precedente Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni in forma civile, approvato con Delibera Consiliare n. 7 del 28 gennaio 2010.

Art. 14 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1, della Legge 1° febbraio 2005 n. 15 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento nonché sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.

Art. 15 - Casi non previsti dal presente Regolamento

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento si fa rinvio:

- o alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia;
- o allo Statuto Comunale;
- o agli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- o agli usi e consuetudini locali.

Art. 16 - Invio al Prefetto

Copia del presente Regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 03 novembre 2000 n. 396 recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile" ai sensi dell'art. 2 comma 12, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 così come richiesto con Circolare Ministeriale n. 29 del 07 giugno 2007.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla adozione della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO A

AL COMUNE DI ORNAVASSO
SERVIZIO SEGRETERIA E DEMOGRAFICO
UFFICIO DI STATO CIVILE
ORNAVASSO

Oggetto: Richiesta per prenotazione celebrazione matrimonio in forma civile/unione civile

-l - sottoscritto/a	nato/a il		
a	e residente in		
in \/io			
Codice Fiscale	, tel.		
	nio/unione civile che intende contrarre		
con	nato/a il		
a	nato/a il e residente in		
in Via		n	
codice Fiscale			
	CHIEDE		
	el matrimonio/unione civile abbia luogo il		
ore	, previo	o pullo osto	
presso	e e dietro versamento alla Tesoreria Comunale d	Jilla reletive	
tarilla di Euro	prevista dal vigente R	tegolamento	
comunale per la celebi	razione dei matrimoni civili e delle unioni civili, che	provvedera	
	esto Ufficio nei termini previsti dall'articolo 5 d	dello stesso	
Regolamento.			
	inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa all'i		
	nto previsto dall'articolo 10 del Regolamento Com	iunale di cui	
sopra che dichiara di co	onoscere e di accettare.		
Objects to alter at a c	uni a unu uli affatti dallianticale 4	4-1 0 0 0	
Chiede, inoitre, ai se	ensi e per gli effetti dell'articolo 1 – comma 3°-	· del D.P.R.	
3.11.2000 n.396 ,	di delegare per le funzioni di Stato	Civile II	
Sig	nato a		
II	nato ae residente inin possesso d	oi roquiciti	
di loggo	iii possesso u	errequisiti	
di legge.			
Ornavasso il			
Omavasso II	IL/LA RICHIEDE	NITE	
	IL/LA RICHIEDE	NIE	
V° L'Ufficiale dello Sta	ata Civila		
v L Uniciale dello Sta	ato Civile		
-			